

Quesito

Viene richiesto se un edificio di civile abitazione di tipo “b” esistente alla data del 16 maggio 1987 (data di emanazione del D.M. 246), realizzato dopo il 16 gennaio 1949 (data di emanazione della circolare ministeriale n° 6 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi, prot. n° SC/19306), se sprovvisto di impianto fisso antincendio, deve dotarsi di tale impianto.

Risposta Ministero

Codesta ditta, con nota pervenuta il 19 marzo c.a., ha formulato un quesito sul decreto in oggetto indicato e relativo agli edifici di tipo “b” (altezza antincendi compresa tra 24 e 32 metri), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sprovvisti di impianto idrico antincendio.

Il citato decreto, abroga la previgente normativa di settore, ivi compresa la circolare del Ministero dell’Interno n° 6 del 16 gennaio 1949, e pertanto per gli edifici di tip “b” preesistenti, non sussiste l’obbligo di installare l’impianto idrico antincendi, qualora ne siano sprovvisti.

Si rammenta che per gli edifici esistenti e dotati di tali impianti, sussiste l’obbligo di mantenerli un esercizio e pienamente efficienti.